

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 61/2013: Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale. C. 1139 Governo (Parere alle Commissioni VIII e X) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 199

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Istituire un programma di formazione europea delle autorità di contrasto. COM(2013)172 final.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol) e abroga le decisioni 2009/371/GAI del Consiglio e 2005/681/GAI del Consiglio. COM(2013)173 final (Parere alla I Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio*) 204

Comunicazione congiunta della Commissione europea e della Alta rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza – Politica europea di vicinato: contribuire a un partenariato più forte. JOIN(2013) 4 final (Parere alla III Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio*) 206

ALLEGATO (*Proposta di parere formulata dal Relatore*) 206

ERRATA CORRIGE 207

SEDE CONSULTIVA

Martedì 2 luglio 2013. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 12.45.

DL 61/2013: Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale.

C. 1139 Governo.

(Parere alle Commissioni VIII e X).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 26 giugno 2013.

Gea SCHIRÒ PLANETA (SCpI), *relatore*, richiamando alcune delle osservazioni formulate dai colleghi nel corso del dibattito svoltosi il 26 giugno, informa i colleghi che l'acciaieria austriaca VoestAlpine della città di Linz – che la collega Spessotto aveva citato come esempio di *best practice* a livello europeo in materia ambientale – è stata contattata dalle Commissioni Ambiente e Attività produttive per lo svolgimento di una audizione, ma ha declinato tale invito. Lo stabilimento, di recente oggetto di una trasmissione televisiva, ha intrapreso una collaborazione con la Siemens VAI, sviluppando il cosiddetto processo « MEROS » (*Maximized Emission Reduction Of Sintering* – Ridu-

zione massimizzata delle emissioni dell'agglomerato) che ha consentito di ridurre fino al 90 per cento le emissioni di anidridi solforose, polveri sottili, metalli pesanti, diossine, e altro. Ulteriore aspetto esemplare che caratterizza l'acciaieria austriaca è costituito dalla qualità delle condizioni di lavoro, dovuta a una proficua politica aziendale per la salute e la sicurezza degli addetti. In particolare, sono stati introdotti i cosiddetti « circoli della salute », costituiti dagli stessi lavoratori che partecipano così al processo di miglioramento delle politiche di sicurezza interna. Si tratta con tutta evidenza di un modello estremamente positivo, la cui valutazione sembra tuttavia esulare dalle competenze della XIV Commissione.

Quanto alle precisazioni richieste dall'onorevole Gozi in ordine alle informazioni trasmesse dal Governo alle istituzioni dell'UE nello scorso mese di marzo e nel giugno 2013, rinvia a quanto pubblicato sul sito dell'ISPRA, ove si ricostruisce con ampia documentazione tutto il carteggio intercorso tra l'Esecutivo italiano e la Commissione europea.

Arianna SPESSOTTO (M5S) svolge alcune considerazioni sul provvedimento in esame, richiamando l'attenzione dei colleghi su taluni aspetti problematici che auspica possano trovare adeguato rilievo nel parere che la XIV Commissione sarà chiamata ad approvare.

Ricorda innanzitutto che l'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto, o di parte di esso, a determinate condizioni, che devono garantire la conformità ai requisiti di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, che costituisce l'attuale recepimento della direttiva comunitaria 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC). L'A.I.A. è rilasciata tenendo conto, tra l'altro, dei documenti BREF (*BAT Reference Documents*), pubblicati dalla Com-

missione europea, nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili. Il controllo del rispetto e di vigilanza delle condizioni dell'A.I.A., è affidato (dall'articolo 29-*decies*, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 – Codice dell'ambiente) all'ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), anche avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali territorialmente competenti (ARPA-APPA). Con decreto direttoriale del 15 marzo 2012 del Ministero dell'ambiente, è stato disposto d'ufficio l'adeguamento dell'A.I.A., rilasciata con decreto del 4 agosto 2011, alle conclusioni delle migliori tecniche disponibili europee (*BAT – Best Available Techniques*) relative al settore siderurgico; successivamente il Ministero dell'ambiente ha concluso il riesame dell'A.I.A. con decreto DVA/DEC/2012/0000547 del 26 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico ubicato nei comuni di Taranto e di Statte.

In sede di audizione in Commissione Attività produttive al Senato, il direttore generale dell'ISPRA, Stefano Laporta, ha affermato che l'ARPA della Puglia ha rilevato nel periodo 1995-2009 un aumento del 10-11 per cento delle patologie tumorali nell'area di Taranto, dato che sale al 20 per cento se riferito alle patologie polmonari, cui è corrisposto un incremento anche delle malattie cardiovascolari.

Sul funzionamento dell'ILVA di Taranto è stata avviata dalla Commissione Europea, il 26 maggio 2012, una procedura EU Pilot (caso 3268/2012 ENVI), sistema che, come noto, precede l'avvio da parte della Commissione UE della prima fase del procedimento di infrazione, a norma dell'articolo 258 del TFUE, ogniqualvolta si prospetti un possibile ricorso alla procedura. Nell'ambito di detta procedura, la Commissione Europea ha richiesto, da ultimo, entro il 14 giugno 2013, informazioni dalle autorità competenti (statali e regionali) sulle misure concrete connesse al funzionamento dello stabilimento. Sono state riscontrate complessivamente undici violazioni da parte del-

l'ILVA di precise prescrizioni dell'A.I.A., tra cui quelle che hanno interessato i nastri trasportatori, l'installazione di idranti, l'adozione di cannoni nebulizzatori e i livelli delle emissioni nell'area cokerie.

Alla luce di tali considerazioni, reputa necessario formulare le seguenti osservazioni sul provvedimento, relative all'ambito di competenza della XIV Commissione. Occorre in primo luogo rilevare, per quanto riguarda i profili temporali del procedimento, che la predisposizione del piano delle misure e delle attività di tutela dell'ambiente e sanitaria dei lavoratori occupa un periodo di tempo stimabile in oltre 100 giorni, nulla prevedendosi nel frattempo per quanto riguarda l'osservanza delle prescrizioni dell'A.I.A., il che appare ancora più grave tenuto conto della procedura conoscitiva EU PILOT 3268/12/ENVI. Dei termini temporali non è indicata la natura essenziale né sono previsti adeguati meccanismi di intervento nell'ipotesi di loro violazione.

In secondo luogo, come noto, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge in esame, contestualmente alla nomina del commissario straordinario, il Ministro dell'Ambiente nomina un comitato di tre esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute. Tale comitato, sentito il commissario straordinario, predispone e propone al Ministro, entro 60 giorni dalla nomina, il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria. Rimane, a tale proposito, oscuro il tema del rapporto tra l'operato del Comitato dei tre esperti ai fini della predisposizione del piano e i poteri di vigilanza sul rispetto delle prescrizioni A.I.A. da parte della Commissione europea, e ciò a maggior ragione in quanto l'approvazione del Piano « equivale a modifica dell'A.I.A. », ai sensi dell'articolo 1, comma 7. A tale proposito si sottolinea come non sia chiaro se il piano ambientale si limiti a dettare ulteriori misure aggiuntive da rispettare per la sua attuazione o se possa sostituirsi all'A.I.A. medesima.

Sempre in materia di predisposizione del piano ambientale, non può essere

quindi condivisa la disposizione del citato comma 7 dell'articolo 1, secondo cui l'approvazione del piano sembrerebbe determinare automaticamente modifiche all'AIA, così interferendo con le procedure anche comunitarie che presiedono all'autorizzazione integrata e concentrando nelle mani del solo comitato il potere di modificativo della stessa A.I.A. Si configurerebbe, in quest'ultimo caso, una nuova procedura che, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, per le fattispecie indicate dal decreto, disciplinerebbe un ulteriore procedimento cui ottemperare per il rispetto delle prescrizioni di carattere ambientale e, più in generale, per il conseguimento dei livelli di protezione ambientale. L'intero impianto andrebbe rivisto mantenendo le procedure a regime ed eliminando l'intero meccanismo del comitato.

Si deduce inoltre una violazione dei principi comunitari di trasparenza – si veda il Trattato di Lisbona – e fondamentali del nostro ordinamento giuridico – a proposito del meccanismo di nomina del Commissario straordinario di cui non si prevedono adeguate garanzie di indipendenza (come la nomina a commissario di un componente del Consiglio di amministrazione, per di più designato dalla Proprietà, ha dimostrato), così come per la nomina dei tre esperti attribuita al potere discrezionale ministeriale con il solo limite della « comprovata esperienza » senza neppure richiamare il requisito della chiara fama nei settori di provenienza.

Gea SCHIRÒ PLANETA (SCpI), *relatore*, ritiene che le questioni sollevate dalla collega Spessotto, benché meritevoli di approfondimento, non rientrino nelle competenze della XIV Commissione.

Arianna SPESSOTTO (M5S) osserva che il rispetto dell'autorizzazione integrata ambientale è richiesto all'Italia dalla Commissione europea; si chiede pertanto come questo dato sia conciliabile con la previsione, recata dal decreto-legge, secondo cui l'approvazione del piano sembrerebbe determinare automaticamente modifiche al-

l'A.I.A. Si tratta di un quesito che, a suo avviso, rientra a pieno titolo nelle competenze della XIV Commissione, visto che proprio sul mancato rispetto dell'A.I.A. si fondano le contestazioni di Bruxelles.

Gea SCHIRÒ PLANETA (SCpI), *relatore*, richiama la situazione emergenziale nella quale interviene il provvedimento in esame e precisa che il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale non si sostituisce all'A.I.A., ma è volto a garantirne il rispetto.

Paolo TANCREDI (PdL) condivide l'impostazione del relatore, e giudica nel contempo rilevanti, ai fini dell'esame del provvedimento da parte della XIV Commissione, i contenuti del comma 5 dell'articolo 1. Posto che ci si muove nel quadro di una procedura forzata – com'è ovvio, vista la gravità della situazione – occorre sottolineare che la predisposizione del piano di tutela ambientale e sanitaria avviene nel rispetto delle norme dell'Unione europea e secondo la medesima procedura concordata seguita per l'adozione dell'A.I.A., che prevede la pubblicità dello schema di piano e la partecipazione di tutti gli interessati alla sua elaborazione, nei tempi indicati. Il piano deve altresì prevedere le azioni ed i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'A.I.A., la cui contestata violazione ha determinato il commissariamento.

Rocco BUTTIGLIONE (SCpI) esprime apprezzamento per il lavoro approfondito svolto dal relatore onorevole Schirò. Ritiene che vi sia un *fumus veritatis* nelle parole della collega Spessotto; si potrebbe pertanto prevedere, nel parere della XIV Commissione, una osservazione che inviti le Commissioni di merito ad inserire una disposizione volta a garantire che qualsiasi variazione dell'autorizzazione integrata ambientale debba essere tempestivamente comunicata alla Commissione europea, al fine di assicurare la correttezza della procedura adottata.

Arianna SPESSOTTO (M5S) ringrazia l'onorevole Buttiglione per la proposta avanzata e sottolinea – a conferma del rilievo della questione segnalata – che nella documentazione a disposizione della Commissione si evidenzia come non sia chiaro se il piano si limiti a dettare ulteriori misure aggiuntive da rispettare per la sua attuazione o se possa sostituirsi all'A.I.A. medesima. Si configurerebbe, in quest'ultimo caso, una nuova procedura che, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, per le fattispecie indicate dal decreto, disciplina un ulteriore provvedimento cui ottemperare per il rispetto delle prescrizioni di carattere ambientale e, più in generale, per il conseguimento dei livelli di protezione ambientale. Ciò appare rilevante anche ai fini della fissazione dei termini di rinnovo dell'AIA in quanto non è chiaro se debbano decorrere dall'approvazione del piano oppure dall'A.I.A. precedente che viene solo integrata.

Gea SCHIRÒ PLANETA (SCpI), *relatore*, precisa di non aver sollevato alcun dubbio in ordine alla fondatezza delle questioni sollevate dall'onorevole Spessotto, quanto piuttosto con riferimento al loro rilievo ai fini delle competenze della XIV Commissione.

Arianna SPESSOTTO (M5S) sottolinea che il meccanismo previsto dal decreto esautora completamente il ruolo e l'apporto delle Regioni e degli enti territoriali che pure sono titolari di cospicue competenze in materia, il tutto in violazione di precise disposizioni di legge, di prescrizioni comunitarie e del principio di leale collaborazione. La Commissione europea ha infatti più volte sottolineato l'importanza del dialogo sociale e di un adeguato coinvolgimento delle parti interessate a livello regionale per continuare il necessario adeguamento della capacità produttiva, conformemente alle migliori pratiche in materia di anticipazione dei processi di cambiamento e ristrutturazione.

Essendo i dati relativi alla qualità dell'aria sottoposti al monitoraggio della

Commissione Europea, sottolinea i rischi dell'apertura di una procedura di infrazione contro l'Italia, alla luce dei danni provocati dalla presenza di benzopirene nell'aria, cui è riconducibile l'80 per cento del rischio cancerogeno nell'aria di Taranto (così come confermato dal garante dell'A.I.A., dott. Esposito, nel corso dell'audizione in X Commissione, al Senato del 6 giugno 2013).

Con riferimento ai documenti all'esame delle Istituzioni dell'Unione europea, reputa inoltre necessario sottolineare, in questa sede, il Piano d'azione europeo per l'acciaio, relativo alle prospettive dell'industria siderurgica in Europa, che è stato presentato dal Vicepresidente della Commissione europea Antonio Tajani lo scorso giugno a Strasburgo. Tale piano propone infatti azioni congiunte e concertate della Commissione, degli Stati membri e dell'industria per promuovere la domanda di acciaio ma anche per facilitare le ristrutturazioni di impianti siderurgici e affrontare le necessità di competenze adeguate. In particolare, in conformità a quanto dettato dal piano d'azione, i Fondi strutturali possono contribuire ad accompagnare i processi di ristrutturazione del settore siderurgico e sarebbe opportuno sfruttare appieno il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) per sostenere la riqualificazione e l'aggiornamento degli addetti del settore e agevolare una rapida e positiva ricollocazione professionale di coloro che rischiano di essere dichiarati in esubero. Con una programmazione nazionale e/o regionale adeguata, il FSE può svolgere infatti questo ruolo in modo proattivo su basi permanenti e molto in anticipo rispetto a specifici interventi di ristrutturazione, così da attenuarne preventivamente i successivi effetti. Inoltre, in base alle norme UE in materia di aiuti di Stato, il settore siderurgico può usufruire di varie categorie di aiuti di Stato che concorrono al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020: aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, aiuti alla formazione e all'occupazione e aiuti volti a promuovere la tutela dell'am-

biente. Da ultimo, in conformità all'invito formulato dalla Commissione europea, ci si interroga su quali misure il Governo italiano stia adottando in merito alla possibilità di utilizzare, insieme alle autorità regionali, il Fondo sociale europeo (FSE) per la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori, anche attraverso l'istituzione di una specifica misura di finanziamento per il settore siderurgico, nel caso specifico di risanamento dell'ILVA. Ci si interroga altresì su quali misure siano state adottate in merito alle possibilità di utilizzo, insieme alle autorità regionali, dei Fondi strutturali nel prossimo periodo di programmazione nella prospettiva di attenuare l'impatto sociale dei processi di ristrutturazione nel settore siderurgico, con riferimento agli impianti siderurgici della società ILVA.

Sandro GOZI (PD) ringrazia il relatore per le indicazioni fornite in ordine al carteggio intercorso tra l'Esecutivo italiano e la Commissione europea, che merita adeguato approfondimento.

Adriana GALGANO (SCpI) ringrazia il relatore per il lavoro svolto e concorda con la proposta avanzata dall'onorevole Buttiglione.

Sottolinea quindi il rilievo del Piano di azione per l'acciaio, volto ad accompagnare e coordinare il processo di ristrutturazione che sta coinvolgendo il settore siderurgico europeo. Tenuto conto del fatto che il prossimo 11 luglio sarà a Roma il vicepresidente della Commissione europea, Antonio Tajani, che ha preannunciato la presentazione del piano, auspica che possa essere organizzato un incontro a livello parlamentare che consenta di affrontare anche questo tema.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 2 luglio 2013. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 13.10.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Istituire un programma di formazione europea delle autorità di contrasto.

COM(2013)172 final.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol) e abroga le decisioni 2009/371/GAI del Consiglio e 2005/681/GAI del Consiglio.

COM(2013)173 final.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto degli atti dell'Unione europea in oggetto, rinviato nella seduta del 26 giugno 2013.

Sandro GOZI (PD), *relatore*, richiama il dibattito svoltosi nella seduta dello scorso 26 giugno e ritiene opportuno, alla luce delle questioni emerse, acquisire quanto prima le valutazioni del Governo.

Arianna SPESSOTTO (M5S) ricorda che nel corso della 3244^o sessione del Consiglio Giustizia e Affari interni dello scorso maggio è stata discussa la proposta di Regolamento relativa ad Europol. In questa sede, la maggior parte delle delegazioni si è dimostrata sfavorevole alla fusione di Europol e CEPOL e la Presidenza ha formulato due precise osservazioni dirette al Consiglio dell'Unione europea. La prima era volta a una riconsiderazione degli aspetti operazionali, finanziari e politici che comporterebbe l'approvazione della proposta di Regola-

mento; il Consiglio è stato parimenti invitato a fornire delle linee guida strategiche relative alla proposta di una nuova struttura per Europol, consistente nella fusione con CEPOL. La seconda osservazione invitava ad una riflessione sul se e come la proposta di Regolamento conseguiva effettivamente il suo proposito di incrementare l'afflusso di informazioni a carico degli Stati membri a favore di Europol, e sull'appropriato bilanciamento delle esigenze degli Stati membri e del Parlamento UE, al fine di migliorare l'efficacia operativa di Europol.

Segnala quindi che lo scorso 13 giugno il Parlamento europeo ha adottato una relazione intermedia contenente la formulazione delle raccomandazioni in merito ad azioni ed iniziative da intraprendere da parte della Commissione speciale CRIM (Criminalità organizzata, corruzione e riciclaggio di denaro), che ha fra le sue attribuzioni anche quella di esaminare e controllare l'attuazione del ruolo e delle attività delle agenzie dell'unione nel settore degli affari interni, comprendente Europol, COSI e Eurojust. Sul punto occorrerebbe acquisire ulteriori informazioni.

In data 20 giugno si è svolta una riunione interparlamentare presso le Commissioni LIBE (Libertà civili, Giustizia e Affari interni) e JURI (Giuridica) del Parlamento europeo sulla cooperazione giudiziaria e di polizia in materia civile e penale nell'ambito del programma di Stoccolma; anche in questo caso riterrebbe necessario avere ulteriori informazioni in merito alle conclusioni emerse al termine di questa riunione, a fronte dell'opportunità di tenerne debitamente in considerazione per valutare le future procedure legislative relative a Europol.

Ricorda quindi che la proposta di regolamento verrà esaminata dal Parlamento europeo in seduta plenaria il 18 novembre 2013. Anche alla luce della seduta della XIV Commissione dello scorso 26 giugno, ritiene opportuno formulare ulteriori osservazioni su alcuni profili ritenuti di particolare criticità, su cui acquisire elementi informativi e valutativi aggiuntivi.

Per quanto attiene l'esame della proposta di regolamento negli altri Paesi UE segnala innanzitutto che in Germania la Commissione affari interni del *Bundesrat* ha approvato una raccomandazione affinché l'assemblea plenaria che ha esaminato la questione il 7 giugno, adotti un parere motivato per violazione del principio di sussidiarietà. La Commissione ha infatti ritenuto che l'articolo 87, paragrafo 2 del TFUE non costituisce una base giuridica certa per l'adozione di misure che vadano oltre il sostegno alla cooperazione e alla formazione e che il valore aggiunto di un'azione a livello UE in tale ambito non sia sufficientemente dimostrato. Ricorda che sono contrari alla proposta, per profili diversi, Slovenia, Spagna, Polonia, Regno Unito, Ungheria, Francia, Austria, Slovacchia, Olanda (tranne che per la fusione Europol-Cepol), Repubblica Ceca, Bulgaria, Lettonia, Germania, Grecia, Malta, oltre alla stessa Europol e Cepol. Hanno inoltre espresso riserva d'esame sulla fusione Europol-Cepol Finlandia, Belgio, Estonia, Cipro e Svezia.

Tenuto conto delle forti riserve avanzate dai principali Paesi UE (tra cui Francia, Germania, Spagna e Regno Unito) sull'istituzione di Europol, ritiene opportuno audire il Ministro degli Affari europei per approfondire il contenuto della proposta di regolamento e per conoscere il suo orientamento sul contenuto della proposta di Regolamento.

Appare inoltre necessario approfondire nuovamente, in questa sede, le numerose disposizioni recate dal capo V della proposta di Regolamento in materia di trattamento delle informazioni e di garanzia sui dati personali. In particolare, l'articolo 29 prevede che Europol possa instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con gli organismi dell'Unione, conformemente ai loro obiettivi, le autorità di contrasto di paesi terzi, gli istituti di formazione sulle attività di contrasto di paesi terzi, le organizzazioni internazionali e non meglio precisate « parti private » individuate tra i possibili partner dell'Agenzia. Tali relazioni implicherebbero (a determinate condizioni e nei limiti previsti dalla medesima

disposizione) la possibilità di scambio di dati con i partner citati se ciò sia necessario allo svolgimento dei compiti di Europol. L'articolo 32 della proposta di Regolamento, prevede in particolare che Europol possa trattare i dati personali provenienti da parte private. Appare opportuno un chiarimento sulla tipologia dei soggetti privati con i quali si potrebbe procedere allo scambio di informazioni e sulle ragioni che dovrebbero giustificare tale condivisione, stante l'assenza nel testo di qualsiasi elemento utile al riguardo.

Infine, ricorda la criticità, già espressa in questa sede, emersa in relazione a quelle attività attualmente svolte da Cepol, che nel quadro della fusione prevista dalla proposta di Regolamento, non sarebbero trasferite a Europol, poiché non rientranti tra quelle istituzionali.

Rocco BUTTIGLIONE (SCpI) riterrebbe opportuno che i deputati esprimessero sinteticamente le loro opinioni, concentrando i loro interventi sulle questioni di maggiore rilievo.

Sandro GOZI (PD), *relatore*, osserva come la collega Spessotto abbia richiamato diversi aspetti da lui già illustrati nella relazione introduttiva.

Si sofferma in particolare su due questioni che giudica di maggiore rilievo: il dibattito apertosi in seno al Consiglio, che deve spingere, anche d'intesa con la Commissione Affari costituzionali, a verificare la posizione del Governo italiano, e il tema della protezione dei dati personali, sul quale riterrebbe utile audire il Garante per la *privacy*.

Michele BORDO, *presidente*, condivide le proposte di audizione avanzate dal relatore, che potrebbero essere organizzate anche congiuntamente con la I Commissione Affari costituzionali. Si riserva di verificare la possibilità di una iniziativa comune in tal senso.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Comunicazione congiunta della Commissione europea e della Alta rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza – Politica europea di vicinato: contribuire a un partenariato più forte.

JOIN(2013) 4 final.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto dell'Unione europea in oggetto, rinviato nella seduta del 26 giugno 2013.

Paolo TANCREDI (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato*), che illustra nel dettaglio. Invita i

colleghi a far pervenire le loro eventuali proposte di modifica o di integrazione.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 45 del 26 giugno 2013, a pagina 197, alla prima colonna, ventisettesima e ventinovesima riga, e alla seconda colonna, diciassettesima riga, sostituire la parola « Lienz » con la seguente « Linz ».

ALLEGATO

Comunicazione congiunta della Commissione europea e della Alta rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza – Politica europea di vicinato: contribuire a un partenariato più forte (JOIN(2013) 4 final).

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

La XIV Commissione,

esaminata la Comunicazione della Commissione e dell'Alto rappresentante « Politica europea di vicinato: contribuire ad un partenariato più forte (JOIN(2013)4);

tenuto conto delle due relazioni sui progressi per il vicinato orientale e per il vicinato meridionale e delle dodici relazioni sui singoli paesi vicini, presentate dalla Commissione unitamente alla comunicazione in esame, nell'ambito del « pacchetto sulla politica di vicinato » 2013;

preso atto degli orientamenti generali in materia di politica di vicinato delineati dal Governo nella relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2013;

premesso che:

l'esame della comunicazione presenta una forte rilevanza in quanto costituisce la prima occasione per le Camere di valutare in modo organico ed approfondito lo stato e le prospettive della politica di vicinato;

lo sviluppo della politica di vicinato (PEV) riveste carattere prioritario, per l'UE e per l'Italia, sia ai fini della stabilità politica ed economica dei Paesi vicini sia per le opportunità che essa offre per la crescita, l'occupazione e la competitività dell'Unione;

l'efficacia della PEV postula un approccio globale ed integrato all'azione

esterna dell'Unione, in quanto essa deve avvalersi di tutti gli strumenti e di tutte le politiche a disposizione dell'UE;

una politica di vicinato efficace richiede, in particolare, la costruzione di una reale politica estera e di sicurezza dell'UE, in quanto soltanto un'azione unitaria, autorevole e forte dell'Unione negli scenari critici che interessano le regioni vicine può creare i presupposti per la stabilità, la crescita democratica e l'instaurazione dello stato di diritto;

occorre pertanto evitare il rischio che le difficoltà e il rallentamento registrati negli ultimi anni nei processi di transizione e di consolidamento democratico in molti Paesi vicini, in particolare in quelli Paesi del partenariato meridionale interessati dalla cosiddetta « Primavera araba », inducano alcuni Stati membri e la stessa Unione europea a ridurre l'impegno e le risorse destinate alla PEV;

la Comunicazione in esame riconosce l'esigenza di una cooperazione regionale più stretta in settori quali il commercio, l'energia e i trasporti, utilizzando in modo più intenso e mirato gli strumenti della politica commerciale comune e sviluppando ulteriormente la dimensione esterna del mercato interno, della politica energetica e climatica, delle reti transeuropee e delle altre politiche di settore;

destano preoccupazione le violazioni e le limitazioni in gran parte di Paesi vicini, secondo quanto indicato dal documento in esame, in materia di diritti

umani, di libertà di espressione, di associazione e di riunione, di ruolo della società civile e dei sindacati nonché la discriminazione culturale e sociale delle donne. La Commissione sottolinea, inoltre, come la corruzione resti molto elevata in molti paesi vicini;

la stabilità sociale e la transizione verso la democrazia di gran parte dei Paesi vicini potrebbero essere compromessi dal ritardo nella ripresa economica, dal forte livello di disoccupazione, soprattutto giovanile, e le disparità socioeconomiche, determinati non soltanto dalla situazione economica mondiale ma anche dall'instabilità politica e dai conflitti;

per il conseguimento di tali obiettivi è necessario che un impegno politico e finanziario adeguato dell'UE, soprattutto in relazione al partenariato mediterraneo;

è condivisibile l'obiettivo, prospettato nella comunicazione in esame, di introdurre, dato il ritmo e la direzione non omogenei delle riforme nei singoli paesi partner, una maggiore differenziazione nella risposta dell'UE in base alle esigenze e aspirazioni del singolo paese, anche mediante una maggiore flessibilità dei meccanismi e strumenti sinora utilizzati;

al tempo stesso, appare necessario tenere fermo il principio del « *more for more* », in base al quale l'assistenza finanziaria, la mobilità e l'accesso al mercato unico dell'UE saranno resi disponibili in misura maggiore ai paesi *partner* che hanno compiuti più progressi e sono più avanzati sulla strada delle riforme;

appare opportuno che nell'ambito del negoziato sulla proposta di regolamento che istituisce uno strumento europeo di vicinato (COM(2011)839) presentata il 7 dicembre 2011, in relazione al quadro finanziario 2014-2020, sia assicurata l'assegnazione di risorse più significative al partenariato meridionale;

rilevata l'esigenza che il presente parere sia trasmesso, unitamente al documento finale che sarà approvato dalla Commissione di merito, al Parlamento

europeo, al Consiglio dell'UE e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

provveda la Commissione di merito a segnalare nel documento finale l'esigenza che:

1) sia assicurata una attenzione prioritaria, nell'attuazione della PEV, alla tutela dei diritti umani, alla libertà di espressione, di associazione e di riunione, al ruolo della società civile e dei sindacati nonché alla discriminazione culturale e sociale;

2) sia rafforzata la cooperazione in settori quali il commercio, l'energia e i trasporti, utilizzando in modo adeguato gli strumenti la politica commerciale comune e sviluppando ulteriormente la dimensione esterna del mercato interno, della politica energetica e climatica, delle reti transeuropee, anche prolungando gli assi prioritari delle reti di trasporto verso i Paesi vicini, e delle altre politiche di settore;

3) si sostenga la proposta, prospettata dalla Commissione, di introdurre una maggiore differenziazione nell'approccio dell'UE in base alle esigenze e aspirazioni del singolo paese, anche mediante una maggiore flessibilità dei meccanismi e strumenti sinora utilizzati;

4) sia tenuto fermo il principio del « *more for more* », in base al quale una maggiore assistenza finanziaria, una mobilità incrementata e l'accesso al mercato unico dell'UE saranno resi disponibili ai paesi *partner* che hanno compiuti più progressi e sono più avanzati sulla strada delle riforme politiche ed economiche, tenendo conto tuttavia delle differenti condizioni di partenza dei Paesi vicini;

5) sia assicurato, nell'ambito del negoziato sulla proposta di regolamento che istituisce uno strumento europeo di

vicinato per il periodo 2014-2020, il mantenimento dell'attuale ripartizione delle risorse, nella misura di un terzo al partenariato orientale e di due terzi a quello mediterraneo;

e con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito se segnalare nel documento l'opportunità di:

a) assicurare una maggiore partecipazione dei cittadini dei Paesi vicini ai programmi dell'UE in materia di istruzione, garantendo, in particolare, una maggiore disponibilità di borse di studio universitarie (*Erasmus mundus*) e di scambi;

b) proseguire nei negoziati con i paesi *partner* per la conclusione di accordi di associazione inclusivi di zone di libero scambio globale, a condizione che:

si registrino progressi adeguati in termini di democrazia, stato di diritto, tutela dei diritti umani e conformità del quadro legislativo e delle prassi elettorali alle norme internazionali;

sia valutato l'eventuale impatto negativo che l'attuazione dei medesimi accordi potrebbe determinare su prodotti o servizi italiani, anche ai fini dell'introduzione nei medesimi accordi di apposite clausole di salvaguardia.